

INFORMATIVA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(estrapolato dalla Carta dei Servizi Scolastici Complementari – Titolo III)

Art. 13

Finalità del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire la piena attuazione del diritto allo studio agli alunni che risiedono nel territorio comunale, per facilitare il raggiungimento dei plessi scolastici, specie per tutti gli studenti che sono domiciliati in località distanti dagli stessi.

Art. 14

Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale in diritto dovere di istruzione e frequentanti la Scuola Primaria Don L. Milani e la Scuola Secondaria di primo grado consorziata Vanzago – Pogliano A. Ronchetti.

Art. 15

Modalità di gestione e organizzazione del servizio

L'Amministrazione Comunale svolge il servizio di trasporto scolastico mediante appalto a ditta specializzata, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e Circolare n. 23/97 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

L'Amministrazione Comunale attua il servizio di trasporto scolastico con percorsi, fermate ed orari stabiliti in sede di gara d'appalto. Tuttavia, all'inizio di ogni anno scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – sulla base degli orari di inizio e fine delle lezioni dei diversi plessi scolastici e sulla base delle iscrizioni raccolte – si riserva di adeguare percorsi, fermate ed orari che verranno poi comunicati prima dell'inizio dell'anno scolastico a tutti gli utenti regolarmente iscritti. L'istituzione di nuova fermata potrà essere valutata a condizione che siano pervenute all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune almeno tre (3) richieste scritte e motivate e che la nuova fermata non sia situata in luogo disagiato e ad almeno 500 metri di distanza da altra già esistente.

Art. 16

Accompagnatori e sorveglianza degli utenti

Viene garantito il servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico dei bambini / ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado.

L'accompagnamento è svolto da adulti incaricati da apposita ditta appaltatrice e/o da personale comunale incaricato.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini / ragazzi dal mezzo di trasporto;
- cura la consegna dei bambini / ragazzi alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini / ragazzi durante il percorso.

L'accompagnatore sarà munito della lista degli utenti iscritti al servizio fornita dall'Ufficio Pubblica Istruzione e dovrà controllare – concordemente con quanto stabilito con l'ufficio comunale – la

regolare iscrizione al servizio, segnalando eventuali discordanze e/o irregolarità allo stesso ufficio che prenderà i dovuti provvedimenti.

Nel caso di utenti della scuola primaria, l'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti del bambini, se non previa comunicazione all'accompagnatore stesso.

L'accompagnatore può chiedere l'identità del genitore o suo delegato al momento della consegna del bambino.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati sarà cura dell'accompagnatore vigilare sul minore e, nel contempo, rintracciare telefonicamente i genitori concordando le modalità di ritiro del medesimo.

Qualora l'episodio si ripettesse più di una volta per il medesimo utente, sarà cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione richiamare per iscritto i genitori del minore ed, eventualmente, applicare delle sanzioni pecuniarie.

Potrà essere sottoscritta da un genitore/tutore/legale rappresentante liberatoria che consente ai minori:

- **di coprire il tragitto tra la fermata e l'abitazione senza essere accompagnati da un adulto;**
- **di usufruire solo saltuariamente, del servizio trasporto senza preventiva comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione/Accompagnatore in caso di non utilizzo.**

Tale liberatoria (allegato 1) solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente a quanto si è sottoscritto.

La responsabilità dell'accompagnatore inizia:

- per la corsa di andata, dalla salita dei bambini / ragazzi sul mezzo di trasporto sino alla loro consegna a scuola con la presa in carico del personale scolastico;
- per la corsa di ritorno, dal momento della salita sul mezzo di trasporto sino alla discesa dallo stesso con la presa in carico da parte di un genitore o persona adulta delegata (fatto sollevato con liberatoria).

Art. 17

Comportamento sui mezzi di trasporto

Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento in servizio sono tenuti:

- ad un contegno decoroso e rispettoso dei diritti dell'utenza;
- nello svolgimento delle attività di sorveglianza ed assistenza devono garantire la sicurezza dei minori trasportati in tutte le fasi, evitando comportamenti scorretti o situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.

Gli alunni iscritti al servizio trasporto sono tenuti:

- a rimanere seduti al proprio posto sino alla fermata di destinazione e/o all'arrivo alla rispettiva scuola;
- ad allacciare le cinture di sicurezza;
- a mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dell'accompagnatore e dell'autista;
- a salvaguardare l'integrità dell'autobus, nonché l'ordine e la pulizia sullo stesso.

Si avvisa che il pullman non è autorizzato a marciare sino a che tutti i passeggeri non siano seduti e con le cinture allacciate (si prega pertanto di darne comunicazione ai propri figli, al fine di evitare comportamenti scorretti e conseguenti ritardi sulla tabella di marcia).

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e in base alla gravità l'Ente adotta nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale (anche da parte dell'accompagnatore);
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea dal servizio senza alcun rimborso per quanto non fruito ed eventuale dimissione dal servizio (dopo tre segnalazioni, anche non consecutive).

In caso di eventuali danni arrecati ai mezzi di trasporto si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione degli stessi.

Art. 18

Modalità di pagamento

La tariffa del trasporto scolastico, per agevolare le famiglie degli utenti, è stata suddivisa in due (2) rate: la prima da saldare al momento dell'iscrizione al servizio, la seconda a gennaio. È dovuta per l'intero anno scolastico, anche in caso di mancato utilizzo del servizio e da diritto ad una sola corsa giornaliera di andata e una sola corsa di ritorno.

Agli utenti che per motivi organizzativi o per scelte familiari usufruiscono di un solo viaggio di andata o di ritorno non viene applicata nessuna riduzione sulla tariffa. Fanno eccezione i casi in particolari condizioni di disagio socio – economico per i quali dovrà essere presentata apposita richiesta scritta all'Ufficio Servizi Sociali.

Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale per i giorni non fruiti.

La riscossione del corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto potrà avvenire unicamente con bollettino di c/c postale precompilato che verrà consegnato direttamente agli utenti.

Art. 19

Controlli

Periodicamente l'Ufficio di Pubblica Istruzione del Comune effettuerà dei controlli. A coloro che non risultassero iscritti al servizio o non fossero in regola con i pagamenti, non è permesso usufruire del servizio trasporto fino alla regolarizzazione dell'iscrizione e/o debito.